

Società

Composizione negoziata, limiti del divieto alla banca di compensare i crediti

di *Andrea Maria Azzaro**

06 Settembre 2022

La soluzione adottata dalle pronunce in commento, rese nel vigore del dl 118/2021, pone il problema di coniugare principi cogenti meritevoli di protezione ma fra loro potenzialmente in conflitto, quali, da un lato il favor del legislatore per il risanamento dell'impresa - e, dall'altro, la necessaria applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale che, per i crediti non performing, impone alla banca di adottare i provvedimenti a tutela

NT+ Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus

Una recente pronuncia (*Trib. Parma 10/7/2022*) conforme ad altre precedenti (*Trib. Salerno 9/5/2022*; *Trib. Prato 22/4/2022*), tutte rese nel vigore del DL 24.8.2021, n. 118, pongono agli operatori il problema dei limiti – anche rispetto ai creditori interessati - nei quali il **tribunale può confermare (o revocare) le misure protettive e cautelari previste con la domanda di composizione negoziata.**

Nel caso in esame il ricorrente aveva chiesto e ottenuto dal tribunale, sia, nei confronti di tutti i creditori, la conferma del **blocco delle azioni esecutive**, sia – nei confronti di alcune banche – la misura cautelare atipica della **sospensione dei contratti di affidamento e di finanziamento** con divieto per gli istituti di credito di estinguere, in qualsiasi forma contrattuale prevista, la propria posizione creditoria, per effetto dell'operazione di anticipazione di fatture della ricorrente. ◀

Le misure richieste, sul presupposto della **prevalenza dell'interesse alla continuità aziendale** rispetto a quello del singolo creditore, erano state autorizzate – *su parere dell'esperto* – in quanto "**funzionali alle trattative coi creditori**", ritenuto che il piano di risanamento sarebbe stato pregiudicato, tanto dall'esclusione della banca dal divieto di azioni esecutive, quanto dalla mancata sospensione dei finanziamenti, con conseguente rientro del debito e compensazione delle linee autoliquidanti.

Riguardo, in particolare, alla **richiesta di sospensione degli affidamenti**, l'esperto aveva rilevato, nel parere al tribunale, che eventuali compensazioni avrebbero "**alterato la posizione debitoria dell'istante e la cristallizzazione del passivo**", cadendo nell'equivoco di ritenere la **composizione negoziata** una procedura concorsuale, ove essa invece ha **natura stragiudiziale.**

La soluzione adottata dalle pronunce esaminate pone il problema di coniugare principi cogenti meritevoli di protezione ma fra loro potenzialmente in conflitto, quali, da un lato il *favor* del legislatore per il **risanamento dell'impresa** - e, strumentalmente ad esso, il proficuo svolgimento di trattative coi creditori - e, dall'altro, la necessaria applicazione della disciplina di **vigilanza prudenziale** che, per i **crediti non performing**, impone alla banca di adottare i provvedimenti a tutela.

Il problema richiede una valutazione, caso per caso, da parte del tribunale, oltre che della necessità di estenderle **a tutti i creditori o categorie di creditori** ([art. 19 co. 4 Cci, ult. per.](#)) - anche in ragione della loro **proporzionalità rispetto al pregiudizio** loro richiesto -, dello stesso presupposto richiesto ([art. 19 co. 4 Cci](#)) per la **concessione delle misure** (i.e: la "*funzionalità delle misure richieste ad assicurare il buon esito delle trattative*"), che, in virtù delle modifiche introdotte dal d.lgs. 17.6.2022 n. 83 al testo previgente dell'art. 7, co. 4, DL 24.8.2021, n. 118, deve essere **valutato dal tribunale**, non solo in sede di richiesta da parte di creditori di revoca delle misure, come affermato dal Tribunale, ma **anche in sede di provvedimento di conferma (o revoca) delle misure richiesto dal debitore**.

Ancor prima, sarà necessario, per evitare che le stesse misure possano essere inutilmente richieste dal debitore, uno scrupoloso sindacato, da parte dell'esperto, dei **presupposti richiesti** dalla legge per accedere alla procedura, primo fra tutti "**una concreta prospettiva di risanamento**" ([art. 17 co. 5 Cci](#)), posto che ove la banca abbia un credito rilevante nell'economia del piano, e vanti verso il debitore **crediti non performing** tali da imporre l'adozione delle **misure imposte dalla disciplina di vigilanza prudenziale** e, al contempo, non vi sia, per ciò stesso, la disponibilità a mantenere o attivare (nuovi) finanziamenti, la procedura dovrà essere **archiviata**.

Se si considera, infatti, che, se l'[art. 16, comma 5, Cci](#) dispone che l'accesso alla composizione negoziata non comporta automaticamente la sospensione o la revoca degli affidamenti bancari, esse "**possono essere disposte se richiesto dalla disciplina della vigilanza prudenziale**", pare evidente che, seppure la composizione negoziata può avere esito in soluzioni diverse dal risanamento (i.e. liquidatorie), queste sono ammesse solo se la **procedura non sia stata archiviata** e le trattative si siano svolte secondo correttezza e buona fede, sul presupposto della stessa possibilità, oltre che interesse della banca, alla **ristrutturazione del debito**.

*A cura del Prof. Avv. Andrea Maria Azzaro, partner CBA

